

STATUTO

Volo 2006 ODV

Art. 1

COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

Il giorno 16/06/2006 è costituita in Lanzo Torinese (TO) l'Associazione di Volontariato denominata "Volo 2006 ODV" in conformità al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 10 non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.

Art. 2

FINALITÀ

L'Associazione non ha fini di lucro e opera esclusivamente per fini civici, solidaristici e di utilità sociale. Le finalità dell'Associazione e le sue attività:

- a) sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne;
- b) sono rispettose dei diritti inviolabili della persona, senza distinzione di età, credo e provenienza, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) sono volte alla valorizzazione delle diverse abilità di ciascuno con una particolare attenzione nei confronti delle categorie svantaggiate.

L'Associazione si propone di garantire, in particolare alle persone appartenenti alle categorie più fragili (anziani, minori, disabili...), la piena fruizione e la sicurezza nell'accesso a manifestazioni, eventi sportivi e culturali. In particolare, intende:

- a) svolgere attività di volontariato rivolto alle manifestazioni ed avvenimenti locali, interregionali, nazionali ed internazionali con particolare attenzione a quelle organizzate dalle amministrazioni pubbliche, dalle organizzazioni nazionali ed internazionali e dagli enti che tutelano categorie disagiate e diversamente abili;
- b) svolgere attività di assistenza personale e/o collettiva con particolare attenzione verso le persone diversamente abili o appartenenti a categorie svantaggiate;
- c) svolgere servizi di interpretariato verso ospiti provenienti dall'estero o di lingua diversa dalla nostra;
- d) realizzare e/o supportare iniziative sportive, culturali e sociali;
- e) promuovere, in particolare, l'immagine di Torino e della regione Piemonte, in tutte le sedi, ritenute idonee, nazionali ed internazionali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

ATTIVITÀ

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: accoglienza,

indirizzamento e supporto al pubblico durante gli eventi in prevalenza di Torino e del territorio circostante, con particolare attenzione al pubblico anziano, diversamente abile ed agli ospiti stranieri.

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere le seguenti attività:

- a) collaborazione con Enti organizzatori di manifestazioni, campionati sportivi, meetings ed eventi culturali e sociali per l'espletamento delle azioni di supporto e di organizzazione;
- b) formazione dedicata all'organizzazione dei servizi in loco e alla preparazione dei volontari;
- c) assistenza al pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni o degli eventi di cui al punto a) con particolare attenzione nei confronti degli individui diversamente abili e delle categorie svantaggiate di ogni paese e nazione, attraverso l'attività dei propri volontari, opportunamente selezionati e formati.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione principalmente nell'ambito della Regione Piemonte e a favore di terzi avvalendosi in maniera prevalente delle prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- d) quote associative e contributi degli aderenti;
- e) contributi di privati;
- f) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) donazioni e lasciti testamentari;
- j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; al termine di ogni esercizio ed entro il mese di Marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 7 giorni prima

dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il mese di Aprile per la definitiva approvazione.

Art. 5

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono fare parte dell'ODV, in numero non inferiore a sette persone fisiche, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità identificati nel presente Statuto e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Art. 6

CRITERI DI AMMISSIONE

Il numero dei Soci è illimitato. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare apposita domanda scritta da parte dell'interessato al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La qualifica di Socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 20 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa a decorrere dalla data di iscrizione a libro soci.

I Soci hanno il diritto di:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- b) partecipare con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;

- c) presenziare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo;
- d) essere eletti alle cariche sociali;
- e) svolgere l'attività comunemente concordata;
- f) recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione;
- g) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo, presso la sede dell'associazione ed entro 7 giorni dalla richiesta;
- h) i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci hanno il dovere di:

- a) attenersi al presente Statuto, ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare, nei termini, la quota associativa;
- c) fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

CRITERI DI ESCLUSIONE

La qualità di Socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per espulsione;
- d) per causa di morte.

Perdono la qualità di Socio per espulsione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata alla prima Assemblea Ordinaria utile. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono sempre essere motivati e comunicati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di ricorso all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 9

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e scelte tra le persone fisiche iscritte a libro soci ; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci iscritti a libro soci ed in regola con la quota associativa. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e della relazione di attività;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando almeno un decimo dei Soci ne fa richiesta motivata.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria. In entrambi i casi, la convocazione dell'Assemblea avviene tramite avviso scritto inoltrato a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione contiene il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Ciascun associato ha diritto di voto e può essere latore di massimo due deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio consuntivo e - se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno - il bilancio sociale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017; ;
- b) illustra le attività svolte nell'ultimo anno di esercizio e presenta il calendario delle attività note alla data dell'Assemblea che verrà integrato nel corso dell'anno di esercizio;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- f) delibera sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8;
- g) delibera sui ricorsi avverso la reiezione delle istanze d'iscrizione;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- m) ratifica il trasferimento della sede legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e risultano insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I Soci possono essere presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. Ciascun aderente può essere latore di massimo due deleghe.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, eletti tra i Soci. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di

attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Tesoriere, il Segretario e due Vice Presidenti;
- b) provvede a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) cura e coordina i contatti con gli Enti o le Associazioni promotrici degli eventi che prevedono il supporto dei Soci dell'Associazione;
- e) presenta annualmente all'Assemblea Ordinaria il bilancio consuntivo e quello preventivo per la loro approvazione;
- f) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la quota sociale annua per gli associati, il termine ultimo per il suo versamento e gli eventuali contributi straordinari;
- h) determina le modalità per i rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio stesso;
- i) delibera tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- j) delibera sulle richieste di iscrizione dei nuovi Soci;
- k) delibera in ordine all'espulsione dei Soci come da art. 8.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene tramite avviso scritto inviato a tutti i componenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

In caso venga a mancare in modo irreversibile il numero minimo di Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 12 **PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Ha il compito di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- b) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento delega uno dei Vice Presidenti allo svolgimento delle sue mansioni. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13

TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Gli è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. L'organo di controllo dura in carica quanto il consiglio direttivo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15

ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione dura in carica quanto il consiglio direttivo.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi

possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16

LIBRI SOCIALI

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 19

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.